



II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Riccardo de Lodi

letti gli atti del procedimento n°7/2020 Reg. GSN contro i tesserati **BALDASSARRI IRIDE (BLD080)** e **OSTI MAURIZIO (STZ009)**, per i fatti avvenuti pochi istanti prima del torneo virtuale organizzato dall'ASD Ravenna Bridge (F0662) sulla piattaforma Realbridge il giorno 27/12/20 alle ore 21:00 circa

incolpati

della violazione dell'art. 48 lett. a) Statuto Federale in relazione all'art. 2 Codice Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 31 Reg. Tornei,

contestando

loro di avere avuto la consuetudine fraudolenta di scambiarsi illecite segnalazioni al tavolo durante il gioco in presenza e di voler perseverare nell'illecito anche con la modalità online resasi necessaria a seguito della pandemia sulla piattaforma Realbridge.

Fonte di prova la sotto riportata conversazione (confermata dai presenti) con le seguenti modalità: **“Iride Baldassarri (BLD080), alzata dalla sedia e uscita dal favore della telecamera, ha telefonato al compagno di gioco Osti Maurizio (STZ009), rimasto (collegato) al tavolo, e ha pronunciato le seguenti parole: “siccome non riusciamo a farci i segni, tutte le volte che mi copro la bocca con la mano devi passare”;**

così decide:

I fatti sono pienamente provati dalle dichiarazioni testimoniali agli atti.

Resta da esaminare la difesa svolta dal tesserato Osti che nega ogni addebito e sostiene quanto segue: *“la sera del 27/12, quindici minuti prima dell'inizio del torneo, mi sono collegato e poco dopo la mia socia mi ha telefonato per dirmi che in precedenti tornei aveva notato da parte di alcuni giocatori movimenti strani di mani che si toccavano i capelli e le orecchie e mi suggeriva di prestare attenzione nel corso del gioco”.*

La versione resa dall'incolpato (anche in favore della compagna) non appare tuttavia credibile per un duplice ordine di motivi.



In primis il tenore della telefonata confermata dai testimoni non è affatto quello riferito dall'incolpato in quanto nessuna premessa di carattere "ironico" (sulla gestualità di altri avversari precedentemente incontrati) è stata riportata al di là della frase *"siccome non riusciamo a farci i segni, tutte le volte che mi copro la bocca con la mano devi passare"*.

In secondo luogo, ma hanno carattere assorbente, sono dirimenti i seguiti delle dichiarazioni testimoniali rese dai tesserati Miro Mosconi e Maurizia Ritiani.

Entrambi infatti riferiscono che l'episodio non si è esaurito nei fatti sopra narrati ma, terminata la telefonata, il tesserato Osti è stato subito interrogato dal tesserato Mosconi che riporta questo seguito:

- Mosconi: "Maurizio, ma siete impazziti! si è sentito tutto quello che vi siete detti, Iride ha la telecamera spenta ma non il microfono!".

- Osti chiede che cosa avesse sentito.

- Mosconi: "Ti ha telefonato per dirti che se si mette la mano davanti alla bocca devi passare! Ma stiamo scherzando?!?"

- Osti: "Pensavo fosse una telefonata personale".

Detti avvenimenti successivi sono confermati anche dalla tesserata Ritiani.

Orbene appare evidente come gli incolpati avrebbero ben potuto in quella sede contestualizzare l'ambito della loro conversazione spiegando che la stessa era scaturita in modo ironico a seguito dell'osservazione di altri giocatori con strane gestualità, così scagionandosi dal sospetto di scambiarsi illecite segnalazioni quale era trapelato dalla conversazione udita.

La tesi difensiva del tesserato Osti è dunque – lo si ribadisce – assolutamente non credibile e pretestuosa.

La frase proferita, che si riporta ancora, ***"siccome non riusciamo a farci i segni, tutte le volte che mi copro la bocca con la mano devi passare"***, attesta pienamente la consuetudine della coppia a scambiarsi illecite informazioni in diversa maniera (ovviamente al tavolo) e conferma l'intenzione di voler perseverare nel comportamento anche con la modalità "on line".



I due tesserati sono quindi riconosciuti pienamente responsabili e la sanzione è quella della sospensione per un anno.

P.Q.M.

Dichiara i tesserati **BALDASSARRI IRIDE (BLD080)** e **OSTI MAURIZIO (STZ009)** colpevoli dell'incolpazione ascrittagli e li condanna alla sospensione per anni uno, oltre al pagamento in solido delle spese di procedimento, determinate in totali €200,00.

Dispone la pubblicazione della decisione ai sensi dell'art.12 RGF.

Milano, 15 gennaio 2021

Il Giudice Sportivo Nazionale